

COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli



Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 34 del 20.06.2019.

Prot. N. 7724.

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2019. Divieto generale di abbruciamento di residui vegetali e forestali in periodo di massima pericolosità incendi boschivi ex art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

IL SINDACO

quale autorità Comunale di protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992, n. 225 e s.m.i..

Premesso che

la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

L'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

L'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che ' Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili '

Con nota n. 586/2019 del 16.6.2019, acquisita, in data 17.6.2019, al n. 7507 di prot. dell'Ente, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania, Stazione di Roccarainola, avvisa i Comuni in indirizzo che, con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.6.2019 della Regione

Campania, è stato individuato il periodo di massima pericolosità di incendi boschivi dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019, durante il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 8, lett. b), della L. n. 116/2014, che ha introdotto il comma 6-bis all'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, è vietata la combustione di qualsiasi tipo di residuo vegetale in campo agricolo e forestale in qualsiasi orario della giornata, per cui invita le amministrazioni comunali a emettere ordinanze in merito e informare compiutamente la cittadinanza del divieto vigente e delle conseguenze amministrative e penali in cui i trasgressori potrebbero incorrere, con precisazione che, oltre alle ipotesi sanzionatorie previste dalle rispettive ordinanze comunali, possono verificarsi, in determinate circostanze, anche fattispecie penalmente rilevanti.

Con il Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.6.2019 della Regione Campania, si rende noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019, disponendo, per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell' 11.8.2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, richiamando, inoltre, l'attenzione, tra gli altri, sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lett. i), del Codice della Strada, sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, deve essere creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi) e sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze, nonché sulla necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Richiamati

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773, e s.m.i.

La Legge 21/11/2000, n.353, recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Il Titolo III del D. Lgs. n. 139 dell' 8/03/2006 e s.m.i., in materia di Prevenzione Incendi.

L'art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale".

Il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;

Il D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito in L. 11.8.2014, n. 116, di modifica del D.lgs.n. 152 del 3/04/2006, e, in particolare, l'art. 14 comma 8, lettere b), il quale prevede aggiunge il surrichiamato comma 6-bis.

Gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Ritenuto

Dover provvedere in merito per la stagione estiva 2019, tenuto conto della necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra il **15 giugno 2019** e il **30 settembre 2019**, è fatto espresso divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di Striano, di:

- a. accendere fuochi di ogni genere;
- b. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- c. fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

dalle ore **7,00** alle ore **9,00**, nel periodo dell'anno che va dal **1° gennaio al 14 giugno** e dal **1° ottobre al 31 dicembre**, è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito in L. 11.8.2014, n. 116).

Art. 2 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere a effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio e in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 - La sterpaglia e la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti

interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 - Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono distanze maggiori.

Art. 6 - I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7 - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

Art. 8 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il suddetto termine del 15 giugno, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. in caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da **euro 100 a euro 500**, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 168,00 a euro 674,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal **15 giugno al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a **euro 1.032,00** e non superiore a **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della L.n. 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni di legge e non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.

RICORDA

- che, a ogni cittadino, incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Vigili del Fuoco (115), Corpo Forestale dello Stato (1515), Stazione Carabinieri di Striano, Stazione Forestale Campania di Roccarainola, Polizia Locale di Striano, REGIONE CAMPANIA (n. verde 800449911), nonché effettuando la segnalazione attraverso l'app «Sma Campania».

DISPONE

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.striano.gov.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Napoli,

alla Stazione dei Carabinieri di Striano,

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli,

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli,

alla Regione Carabinieri Forestale Campania-Stazione di Roccarainola (pec fna42878@pec.carabinieri.it),

al Responsabile della Polizia Locale di Striano,

al Responsabile del Servizio Urbanistica di Striano, quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Antonio Del Giudice